



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

124ª Seduta pubblica – Martedì 6 febbraio 2024

Deliberazione n. 11

OGGETTO: *MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BOZZA E VENTURINI RELATIVA A “LA REGIONE VENETO SI ATTIVI ADOTTANDO IDONEE SOLUZIONI PER INCENTIVARE LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI CEDUTI DALLE IMPRESE VENETE IN ATTUAZIONE DEI BONUS EDILIZI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AGEVOLARE LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE”.*

(Mozione n. 470)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110%, a seguito delle ulteriori modifiche introdotte, vale per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo; è prevista una proroga al 31/12/2023, a determinate condizioni, per gli adeguamenti che interessano immobili di proprietà di IACP/ATER, Cooperative etc;

CONSIDERATO che il quadro normativo ha subito poi delle modifiche sostanziali con la riduzione, tranne che per alcune eccezioni, dell'aliquota agevolativa del superbonus al 90%, introducendo l'obbligo di affidare l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA; l'aliquota fiscale diminuirà progressivamente a partire dal 2024 riducendosi al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025;

RILEVATO che appare cruciale, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile inteso come modello di sviluppo economico compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future, incentivare il ricorso a fonti energetiche alternative ai combustibili fossili;

CONSIDERATO che la detrazione concessa è, di fatto, un credito fiscale che matura in capo al beneficiario della detrazione. Tale credito, che viene riconosciuto sulla base di asseverazione tecnica di un professionista e visto di conformità fiscale di un commercialista, può essere goduto direttamente dal beneficiario oppure ceduto a terzi, anche attraverso il riconoscimento dello “sconto in fattura” da parte dell’impresa che esegue i lavori;

DATO ATTO che molte imprese del settore hanno riconosciuto ai propri clienti lo “sconto in fattura”, vedendosi riconoscere dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di credito nel proprio cassetto fiscale gli importi relativi agli interventi effettuati, con l’intenzione di cedere tali crediti alle banche per ottenerne la relativa liquidità, necessaria al buon flusso delle commesse per la realizzazione e la conclusione degli interventi stessi;

CONSIDERATO che da marzo 2022 però si registra una situazione di stallo in quanto gli istituti bancari hanno in alcuni casi “chiuso” alle acquisizioni di nuovi crediti, per raggiungimento della propria capienza fiscale; in generale si è determinato un irrigidimento del mercato dei crediti, con un conseguente rallentamento nella definizione delle pratiche che porta ad una crisi di liquidità per le aziende;

RITENUTO che debbano essere avviate iniziative utili ad alleviare le difficoltà finanziarie e favorire la circolazione dei crediti sia dei beneficiari che hanno sostenuto le spese e pertanto hanno maturato il diritto ad optare, in luogo della detrazione, alla cessione del credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, e sia dei fornitori (imprese e professionisti) che abbiano attuato l’opzione dello sconto in fattura previsto dall’articolo 121 del decreto legge 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, per poter poi cedere, monetizzando, il relativo credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, ma che, tuttavia, non sono riusciti a monetizzare il credito maturato per l’intervenuta congestione e blocco nazionale del sistema delle cessioni dei crediti fiscali;

RILEVATO che in questo difficile contesto, dove potrebbe trovare terreno fertile la speculazione, appare possibile che gli Enti Locali e in particolare le Regioni possano attivarsi come volano al fine di incentivare gli istituti di credito a mettere a disposizione la propria capienza fiscale per acquistare i crediti, previa verifica sulla correttezza e regolarità degli stessi;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 16/02/2023 n. 11 convertito con modificazioni in legge n. 38 del 11/04/2023, che ha introdotto all’interno del sistema il divieto di cessione dei crediti alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31/12/2009 n. 196, ivi compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate regionali incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;

CONSIDERATO tuttavia che, pur a fronte del suddetto divieto, la Regione Veneto, sempre in prima linea a difesa delle aziende venete, potrebbe avviare iniziative affinché gli istituti di credito, le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché gli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i., siano incentivati ad acquistare questi crediti,

asseverati e con visto di conformità, dalle imprese del proprio territorio, con il vantaggio di poterli poi utilizzare in compensazione dei propri debiti fiscali e consentendo così alle imprese di acquisire la liquidità di cui hanno drammaticamente bisogno;

VALUTATO che la Regione Veneto potrebbe avvalersi al suddetto fine, in funzione di raccordo e allo scopo di incentivare la circolazione dei crediti, della Holding Veneto Sviluppo S.p.A. che, nel nuovo assetto societario delineato con legge regionale 04/07/2023 n. 14, potrebbe attivarsi per il tramite delle proprie società controllate al fine di stimolare la cessione dei crediti agli istituti di credito e in genere agli intermediari vigilati ex art. 106 del Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i.; fra gli intermediari finanziari autorizzati si annoverano ad esempio i Confidi, realtà ben radicata nella regione stante la presenza di n. 7 Confidi, che potrebbero avere idonea capienza fiscale per acquisire la cessione dei crediti, che potrebbero essere cessionari dei crediti con le modalità previste dall'articolo 121 comma 1-sexies del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;

RICHIAMATO l'art. 3 della LR 47/1975 come modificata dalla LR 14/2023 il quale individua, fra le funzioni di Veneto Sviluppo, alla lettera d) quella di “prestare consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria (...) che presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali” e alla successiva lettera e) di “svolgere funzioni di cessione, anche pro soluto, al sistema creditizio, dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati da piccole e medie imprese venete nei confronti del sistema degli enti locali e delle autonomie funzionali”;

RITENUTO infatti che la predetta operatività si inserisca a pieno titolo nella nuova mission di Veneto Sviluppo S.p.A. trattandosi di attività con finalità finanziaria volta allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio con particolare riguardo al sostegno alle imprese;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, per il tramite della società ad intera partecipazione pubblica Veneto Sviluppo S.p.A. e delle sue società controllate, affinché sia avviata una interlocuzione con gli istituti di credito e con tutti gli intermediari finanziari autorizzati ex art. 106 del Testo Unico Bancario, con particolare riferimento ai Confidi con sede nella Regione Veneto, per la acquisizione di crediti fiscali dalle imprese edili con sede legale e/o operativa nella Regione Veneto e con riferimento ad interventi effettuati su immobili ubicati nella Regione Veneto, assumendo così un ruolo attivo nella facilitazione dello smobilizzo dei crediti fiscali derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 33
Voti favorevoli	n. 25
Astenuti	n. 8

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Francesca Zottis